

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AYAS

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389)

ART. 1 - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Ayas, facente parte della Comunità Montana dell'Evançon, in attuazione di quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto alla stazione intermedia di trasferimento ubicata in località Corbet di questo Comune, gestione della stazione stessa e trasporto dei rifiuti urbani sia indifferenziati che raccolti in forma differenziata dalla stazione intermedia al centro regionale di trattamento dei RSU ed assimilati di Brissogne.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, dei rifiuti speciali di cui all'articolo 21, comma 5 del d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei rifiuti speciali derivanti dalla gestione di servizi particolari a carico del Comune direttamente inerenti le attività di pertinenza comunale (es. gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, ecc.), o derivanti da particolari attività quali mense scolastiche, comunità socio-assistenziali, ecc.

3. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi generali e delle finalità specificate negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/97.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento sono definiti:

A) rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Ai fini del presente regolamento, inoltre, si definiscono aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico:

- 1 - le strade e le piazze ai sensi della legge n. 126/1958;
- 2 - le strade vicinali di uso pubblico, ai sensi della citata legge n. 126/1958;
- 3 - i tratti di territorio comunali, edificati o no, delle strade statali e regionali;
- 4 - le aree a verde pubblico non recintate (viali, aiuole spartitraffico, ecc.);
- 5 - le strade private soggette ad uso pubblico purché:
 - aperte permanentemente al transito senza divieti di alcun genere (cioè prive di cartelli, cancelli, catene, sbarre, ecc.);
 - dotate di pavimentazione regolare, di carreggiata e marciapiedi;
 - dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane;
- 6 - le sponde e gli alvei dei corsi d'acqua.

B) rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivanti dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti dalle attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

3. Fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti speciali definiti all'articolo 7, comma 3, del d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelli indicati all'articolo 8 del decreto stesso.

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti sono le seguenti:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- e) conferimento: individua le modalità con cui i rifiuti prodotti vengono accumulati temporaneamente da parte dei produttori ai fini della successiva consegna al servizio pubblico di raccolta;
- f) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- h) spazzamento: la pulizia dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private soggette ad uso pubblico;

- i) centro comunale di raccolta: centro di ricevimento a servizio di ogni singolo Comune per il conferimento di rifiuti a diversa tipologia;
- l) stazione intermedia di trasferimento: centro di stoccaggio intermedio e pretrattamento propedeutico al trasporto al punto di smaltimento finale o di recupero dei rifiuti urbani, a servizio del Comune.

ART. 4 - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art. 83 della L.R. 07.12.1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" le funzioni di competenza comunale in ordine alla gestione dei rifiuti potranno essere esercitate attraverso la Comunità Montana dell'Evançon in forma associata. Ai sensi dell'articolo 21 del d. lgs. n. 22/97 la Comunità Montana, su delega del Comune, potrà effettuare la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati in regime di privativa, nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare in concessione ad enti o imprese specializzate in possesso della prescritta iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Con il presente regolamento vengono anche stabiliti:

- a) i servizi rientranti nell'ambito di una gestione intercomunale dei rifiuti urbani, in accordo con quanto definito dai singoli Piani comunali per l'individuazione delle zone e delle aree per il conferimento dei RSU, adottati dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale della Comunità Montana;
- b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- c) le norme atte a garantire fin dal conferimento una gestione separata dei rifiuti soggetti a valorizzazione, nonché di altre tipologie di rifiuti, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 2, lettere b), e) e f);

ART. 5 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN RIFIUTI URBANI

1. In attesa della determinazione, da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n. 22/97, dei criteri per l'assimilazione, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5, comma 6 del d. lgs. n. 22/97 e quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1998, n. 141, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, prodotti all'interno dell'ambito territoriale e derivanti da attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di servizi i cui titolari si avvalgono del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e risultano iscritti nel ruolo comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

2. A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni tecniche statali e regionali che saranno emanate e contenenti i criteri per l'assimilazione a rifiuti urbani, saranno esclusi dall'assimilazione stessa, anche se individuati al citato punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale, i rifiuti derivanti da produzioni industriali ed artigianali, fatti salvi quelli provenienti dalle altre attività non produttive (es. uffici, magazzini, ecc.).

3. I rifiuti di cui al presente articolo, per i quali il produttore provvede direttamente allo smaltimento, non vengono computati ai fini dell'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani, solo se espressamente richiesto dal produttore stesso e previa dimostrazione delle modalità di smaltimento.

ART. 6 - DIVIETI, OBBLIGHI E CRITERI GENERALI

1. E' vietata la gestione dei rifiuti urbani con modalità diverse da quelle individuate con il presente regolamento.

2. Con apposite ordinanze, il Sindaco disporrà il divieto assoluto di abbandono e/o il deposito incontrollato di materiali e/o sostanze di qualsiasi natura e/o provenienza in

aree sia pubbliche che private diversi da quelli allo scopo individuati nel Piano comunale come punti di conferimento.

3. Con apposite disposizioni, il Sindaco individuerà altresì le diverse tipologie di rifiuti per le quali sono attivate specifiche raccolte differenziate. Copia di dette disposizioni dovranno essere inviate alla Comunità Montana qualora il servizio sia svolto in forma associata ai sensi dell'art. 83 della L.R. 54/1998.

4. Il Comune adotterà altresì ogni misura atta ad evitare rischi per la salute delle persone e di inquinamento dell'ambiente, la formazione di esalazioni maleodoranti, di degrado estetico dell'ambiente, nonché a comunicare eventualmente alla Comunità Montana la necessità di integrazione dei diversi servizi facenti capo alla Comunità stessa, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli igienico-sanitari e di tutela dell'ambiente.

ART. 7 - GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE DEI RIFIUTI URBANI

1. In attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, il Comune attiverà i servizi generali di base di gestione dei rifiuti urbani, i quali dovranno essere organizzati tenuto conto della necessità di assicurare almeno le seguenti attività:

- A) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- B) spazzamento manuale delle strade e piazze pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- C) svuotamento dei cestini;
- D) pulizia ed igienizzazione delle aree di conferimento dei rifiuti, dei contenitori e del suolo circostante;
- E) pulizia e disinfezione delle latrine e dei gabinetti pubblici;
- F) raccolta di siringhe;
- G) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti;
- H) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati;
- I) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

**A) GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI
INDIFFERENZIATI.**

1. Il servizio è riferito alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, nonché provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici (attività produttive, professionali e di servizio) il cui conferimento al servizio pubblico avviene utilizzando i contenitori per la raccolta dei RSU indifferenziati.

2. Nell'ambito delle proprie pianificazioni il Comune individuerà i punti e le zone di conferimento, tenuto conto della necessità di assicurare il servizio all'interno di tutto il perimetro del territorio comunale, anche nelle località più difficilmente raggiungibili, con i limiti indicati nel successivo articolo 19 del presente Regolamento.

3. I rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti a cura dei produttori, utilizzando sacchetti a perdere chiusi, negli appositi cassonetti di colore verde. Non sono ammessi conferimenti di rifiuti in modo sfuso e/o di rifiuti incompatibili fra loro che possano creare problemi di combustione e/o scoppio.

4. Nell'ambito delle attività di pertinenza della raccolta dei rifiuti urbani sono comprese altresì la pulizia e l'igienizzazione dei cassonetti e dei contenitori. Dovranno essere assicurati almeno 6 interventi all'anno, di cui un congruo numero da effettuarsi durante i periodi estivi, prima delle principali festività (Natale e Pasqua) e, in ogni caso, secondo le specifiche necessità di ciascun Comune.

B) SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O SOGGETTE AD USO PUBBLICO

1. Il servizio è riferito allo di spazzamento manuale delle strade e piazze pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come definite al precedente art. 2.

2. In relazione alle specifiche situazioni dei luoghi, il servizio di spazzamento manuale può non essere svolto nel periodo invernale (da dicembre a marzo) fatto salvo che le condizioni meteorologiche lo consentano.

3. Il servizio dovrà essere svolto almeno settimanalmente in tutte le aree specificatamente individuate dal Comune stesso, fatti salvi i servizi specifici che devono essere assicurati in aggiunta nei giorni in cui si svolgono localmente i mercati, le fiere, ecc.

C) SVUOTAMENTO DEI CESTINI

1. Il servizio è riferito allo svuotamento e pulizia di appositi cestini porta rifiuti installati su strade, piazze e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

2. E' vietato l'immissione nei cestini stradali di rifiuti che possono creare problemi di combustione e/o scoppio. Devono, altresì, essere adottate tutte le misure atte ad evitare dispersioni di rifiuti, anche accidentali, nonché la formazione di odori.

3. Dovrà essere, altresì, assicurata la pulizia e l'igienizzazione dei cestini, con almeno 6 interventi all'anno, di cui un congruo numero da effettuarsi durante i periodi estivi, prima delle principali festività (Natale e Pasqua) e, in ogni caso, secondo le specifiche necessità comunali.

D) PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE AREE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, DEI CONTENITORI E DEL SUOLO CIRCOSTANTE

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie le aree di conferimento dei rifiuti urbani, dei contenitori e del suolo circostante devono essere pulite e igienizzate. In particolare devono essere assicurate periodicamente e in relazione alle necessità ed alla situazione dei luoghi:

- a) pulizia attraverso scopatura;
- b) detersione;
- c) disinfezione.

E) PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE LATRINE E DEI GABINETTI PUBBLICI.

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ai fini della tutela della salute pubblica i locali adibiti a latrine e gabinetti pubblici, laddove presenti, devono essere opportunamente sottoposti ad operazioni di pulizia, detersione e disinfezione.

F) RACCOLTA DI SIRINGHE

1. Al fine di garantire il rispetto igienico-sanitario delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, ed in ogni caso in tutte le aree, anche private, che su segnalazione dei cittadini, ne abbiano necessità, deve essere effettuata una raccolta specifica di siringhe abbandonate.

2. In considerazione della specificità del servizio e della potenziale pericolosità nello svolgimento dello stesso, dovranno essere adottate tutte le misure atte a prevenire incidenti, anche accidentali, derivanti dal contatto con materiali pungenti o taglienti.

3. A tale scopo, pertanto, il personale addetto a tale servizio dovrà essere opportunamente dotato di attrezzatura per la raccolta delle siringhe che permettano di non venire a contatto con il rifiuto, oltreché di guanti e scarpe idonee.

4. Le siringhe raccolte, inoltre, dovranno essere immesse in appositi sacchi-contenitori aventi uno spessore idoneo ad evitare la foratura da parte dei materiali pungenti o taglienti. I sacchi, inoltre, dovranno essere immessi in un ulteriore contenitore rigido, da chiudere successivamente in modo ermetico ai fini del conferimento al centro regionale di trattamento dei RSU ed assimilabili di Brissogne, per il successivo avvio alla distruzione tramite incenerimento.

5. Dovranno, altresì, essere adottate tutte le misure per la prevenzione e protezione dal contagio professionale da HIV emanate con decreto del Ministro della Sanità del 28 settembre 1990.

G) RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

1. Il servizio è riferito alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti, costituiti principalmente da beni durevoli di consumo, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, nonché provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici (attività produttive, professionali e di servizio), conferiti a cura dei produttori presso i centri comunali di raccolta e/o presso la stazione intermedia di trasferimento dei RSU.

2. Il servizio dovrà essere opportunamente adeguato, non appena saranno fornite le necessarie disposizioni da parte della Regione, alle specifiche modalità di differenziazione, così come previste dall'art. 44 del d. lgs. n. 22/97.

H) RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 del d. lgs. n. 22/98 e successive integrazioni e modificazioni, deve essere assicurato il servizio di raccolta, trasporto e, per i rifiuti differenti da quelli assimilabili agli urbani, di smaltimento finale, di tutti i rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

2. Il servizio è riferito a tutti i rifiuti abbandonati, di qualunque natura o provenienza, per i quali non risulta identificabile il produttore.

3. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi sarà preceduto dall'emanazione da parte del Comune di apposite ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 14 del citato d. lgs. n. 22/97, allo scopo di obbligare i soggetti interessati alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed al successivo ripristino dei luoghi. In caso di mancato rispetto delle ordinanze il Comune, nel caso di esercizio associato, procederà, per il tramite della Comunità Montana, all'esecuzione delle operazioni di cui trattasi con possibilità di rivalsa delle somme di smaltimento e recupero delle aree anticipate, nei confronti dei soggetti obbligati.

I) RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 del d. lgs. n. 22/97, il servizio è riferito alla gestione dei rifiuti cimiteriali, così come definiti al precedente art. 2.

2. Fatto salvo quanto specificatamente indicato per i rifiuti urbani indifferenziati (carta, cartone, imballaggi, plastiche, ecc.), i rifiuti vegetali (fiori secchi, rifiuti da manutenzione delle aree verdi, ecc.) e per i rifiuti inerti (lapidi) per i quali si devono applicare le specifiche norme individuate nel presente regolamento, in attesa della definizione da parte dello Stato delle modalità di smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, i servizi di gestione di detti rifiuti devono essere rispondenti a quanto stabilito dall'atto di autocoordinamento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1832, del 25 maggio 1998.

ART. 8 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. In attesa dell'emanazione da parte dello Stato dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera m) del d. lgs. n. 22/97, nonché dell'avvio del sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, ai fini dell'adozione di prime iniziative mirate comunque al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dall'articolo 24 del d. lgs. n. 22/97 suindicato, nonché dalla Regione e contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 3667, del 19 ottobre 1998, il Comune avvierà e/o potenzierà le raccolte differenziate dei rifiuti domestici non ingombranti già previste dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e/o introdotte da specifiche disposizioni normative sia regionali che statali.

2. In particolare tali raccolte differenziate dovranno riguardare almeno:

- a) carta e cartone;
- b) vetro e lattine metalliche;
- c) contenitori per liquidi in plastica;
- d) pile e batterie esauste;
- e) farmaci scaduti e/o inutilizzabili con esclusione di quelli derivanti dalle farmacie.

3. A tale fine le zone di conferimento appositamente individuate nel Piano comunale dovranno essere opportunamente attrezzate al fine di garantire un servizio congruo alle necessità del Comune, tenuto conto anche della presenza di attività produttive, commerciali o di servizi che possono produrre rifiuti principalmente valorizzabili.

4. I rifiuti di cui al presente articolo dovranno essere conferiti a cura del produttore nel rispetto delle disposizioni comunali che fissano le tipologie di rifiuti raccolti in forma differenziata, gli orari e le modalità di conferimento.

5. L'avvio e/o il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti dovranno essere comunque supportati da un'attività di informazione e promozione sia da parte del Comune sia da parte della Comunità Montana in caso di esercizio associato.

6. Al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio di raccolta differenziata ed al fine di adottare primi provvedimenti atti ad incrementare i quantitativi dei rifiuti da avviare a forme diverse di smaltimento e/o valorizzazione, dovranno essere rispettati i seguenti criteri, individuati in via provvisoria in attesa, come sopra specificato, dell'emanazione delle apposite direttive nazionali e regionali in materia:

- a) dovrà essere opportunamente verificato il posizionamento nelle adiacenze di importanti produttori di rifiuti, quali vetro, plastica e lattine, dei contenitori allo scopo individuati dal Comune in aggiunta ai cassonetti destinati al conferimento dei rifiuti indifferenziati. In particolare dovrà essere accertata ed eventualmente potenziata la presenza di tali cassonetti nei pressi di esercizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, paninoteche, ecc.) e/o nei pressi di punti importanti di ritrovo, quali discoteche, sale da ballo, cinema, palestre, stadi, ecc. Al fine di ottimizzare l'uso dei contenitori per le raccolte differenziate potranno essere contestualmente utilizzati per il conferimento di **vetro** e di **lattine** i cassonetti già adibiti al conferimento del **vetro**;
- b) nelle zone di maggiore urbanizzazione devono essere sempre presenti le diverse tipologie di cassonetti per consentire il conferimento diversificato dei rifiuti secondo le differenziazioni stabilite dal Comune;

- c) per quanto concerne il conferimento della carta, con particolare riferimento ai giornali ed alle riviste, oltre ai cassonetti posizionati ai sensi del precedente punto b), lo stesso potrà essere altresì incentivato attraverso apposite campagne di raccolta concordate anche con le scuole e prevedendo il posizionamento di appositi cassoni nei pressi dei vari istituti. Ai fini dell'uniformità di comportamento all'interno dell'ambito territoriale, le campagne di sensibilizzazione dovranno essere richieste e/o concordate con la Comunità Montana, nel caso di esercizio associato, la quale si farà carico dell'organizzazione delle stesse, utilizzando a tale fine anche gli strumenti informativi ed educativi già in essere presso i competenti Assessorati regionali;
- d) il cartone e le pellicole di plastica da imballaggio prodotti dagli esercizi commerciali e dalle attività produttive dovranno essere conferiti, a cura del produttore e separatamente per tipologia, presso gli appositi punti allo scopo individuati dal Comune. Il Sindaco, con ordinanza, fisserà le modalità e gli orari di conferimento degli stessi;
- e) le batterie e le pile a perdere di uso domestico dovranno essere conferiti, a cura dei produttori, negli appositi cassonetti posizionati in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3633, del 7 aprile 1989;
- f) i farmaci scaduti e/inutilizzabili, con esclusione di quelli prodotti dalle farmacie, dovranno essere conferiti, a cura dei produttori, presso gli appositi cassonetti posizionati all'interno delle farmacie e/o presso i poliambulatori dell'U.S.L. o presso gli ambulatori dei medici di sanità pubblica;
- g) fatto salvo che la stazione intermedia di trasferimento potrà essere utilizzata anche per il conferimento diretto da parte dei cittadini di rifiuti soggetti a differenziazione, il Comune potrà istituire appositi "Centri comunali di raccolta" per facilitare il conferimento diretto, da parte dei produttori, dei rifiuti sia ingombranti che valorizzabili. Tali centri, che devono comunque essere inseriti nel Piano comunale, devono essere di accesso controllato e possono essere attrezzati sia con cassonetti normalmente utilizzati per le raccolte dei RSU e dei rifiuti valorizzabili sia con containers di volumetrie diverse. In considerazione delle problematiche ambientali che la gestione dei rifiuti pone, al fine anche di prevenire l'abbandono di rifiuti, anche pericolosi, nel territorio dell'ambito, i centri di conferimento comunali e/o la stazione intermedia di trasferimento, possono essere attrezzati, previ accordi con i competenti Consorzi Obbligatorie di recupero nazionali (COBAT e Consorzio obbligatorio olii

esausti) ed a cura degli stessi, con appositi contenitori per il libero conferimento di oli esausti da autotrazione e da batterie esauste da parte di privati cittadini, con assoluto divieto di conferimento da parte di soggetti imprenditori (meccanici, gestori di distributori di benzina, elettrauti, imprenditori che provvedono direttamente alla manutenzione degli automezzi e dei mezzi da cantiere, ecc.);

h) ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sulla base delle istruzioni e delle modalità che saranno fornite dall'Amministrazione regionale, saranno attivati servizi di raccolta differenziata di rifiuto organico presso utenze selezionate. In particolare tale servizio riguarderà i rifiuti organici derivanti dalle attività di ristorazione presso grosse utenze, quali mense scolastiche e aziendali, i rifiuti organici mercatali ed i rifiuti organici derivanti dal commercio ortofrutticolo e potrà essere effettivamente attivato se il relativo costo consente un corretto equilibrio costi-benefici. Per quanto concerne tale ultima attività il Comune può procedere a disporre in modo che vengano conferiti separatamente le cassette di legno, con divieto assoluto di smaltimento delle stesse unitamente ai rifiuti urbani indifferenziati. Tali cassette possono essere conferite unitamente ai rifiuti verdi, secondo le modalità sopraspecificate.

7. Su ogni contenitore posizionato per la raccolta differenziata dovrà essere apposta una segnaletica che individui esattamente e chiaramente la tipologia del rifiuto da conferire.

8. Gli obiettivi di raccolta differenziata saranno fissati annualmente, in via provvisoria ed in attesa del completamento della disciplina nazionale e regionale, con apposita deliberazione della Comunità Montana, in caso di esercizio associato, eventualmente adottata in conformità alle indicazioni della Regione.

ART. 9 - TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. I mezzi meccanici ed i sistemi impiegati per la raccolta interna ed il trasporto alle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti e dalle stazioni intermedie stesse e/o dai

centri di conferimento comunali dovranno tenere conto delle attrezzature utilizzate per il conferimento delle diverse tipologie dei rifiuti.

2. Le caratteristiche degli automezzi dovranno comunque garantire in ogni caso i requisiti igienico-sanitari richiesti per il trasporto dei rifiuti.

3. I veicoli utilizzati sono vincolati alla specifica segnaletica di circolazione comunale.

4. Al fine di agevolare il servizio il Sindaco può concedere specifiche autorizzazioni per la fermata e/o la sosta in zone di divieto, per l'accesso a corsie preferenziali, ecc.

ART. 10 - STAZIONI INTERMEDIE DI TRASFERIMENTO

1. A servizio dell'ambito territoriale è stata realizzata la stazione intermedia di trasferimento – a servizio soltanto di questo Comune – in località Corbet.

2. Presso la stazione intermedia sono presenti attrezzature composte da cassoni chiusi, per lo stoccaggio intermedio dei RSU indifferenziati, e cassoni aperti, per lo stoccaggio intermedio di rifiuti ingombranti, ferrosi ed altre tipologie derivanti dalle raccolte differenziate comunali.

3. Le modalità di accesso alla stazione, i giorni e gli orari di conferimento saranno stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco o della Comunità Montana – nel caso di esercizio associato - sulla base delle esigenze che saranno comunicate dal Comune e sulla base delle risultanze dell'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel suo complesso.

4. L'adeguamento da parte del Comune alle disposizioni della Comunità Montana in merito all'utilizzo delle stazioni intermedie dovrà avvenire attraverso apposite ordinanze sindacali.

ART. 11 - SERVIZI AGGIUNTIVI

1. La Comunità Montana, nell'ambito delle proprie competenze e su espressa delega delle amministrazioni comunali interessate facenti parte dell'ambito territoriale, potrà assicurare lo svolgimento di servizi aggiuntivi riferiti ai rifiuti urbani.

2. I servizi comprendono la gestione dei rifiuti provenienti dalle seguenti attività:

- A) spazzamento meccanico delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- B) raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti a domicilio;
- C) raccolta, trasporto ed eventuale smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi a domicilio;
- D) gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

A) SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO.

1. Fatto salvo quanto già espressamente previsto nell'articolo riferito ai servizi generali di base di gestione dei rifiuti urbani, la Comunità Montana, su espressa richiesta e delega da parte del Comune potrà organizzare un servizio di spazzamento meccanico delle strade ed aree pubbliche o private soggetto ad uso pubblico.

2. Il servizio potrà far riferimento ad una pianificazione impostata su base oraria e a calendario.

B) RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO.

1. Fatto salvo quanto precedentemente specificato all'art. 7, punto G, la Comunità montana potrà organizzare su espressa richiesta e delega da parte del Comune un servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti su prenotazione.

C) RACCOLTA, TRASPORTO ED EVENTUALE SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI A DOMICILIO

1. La Comunità Montana su espressa richiesta e delega da parte dei Comuni interessati, potrà organizzare un servizio di gestione dei rifiuti urbani pericolosi così come individuati all'allegato D, del decreto legislativo n. 22/97, e successive integrazioni e modificazioni..

2. Il servizio potrà essere riferito alle seguenti tipologie di rifiuti derivanti esclusivamente da civili abitazioni o da insediamenti assimilabili:

a - vernici, inchiostri, adesivi

b - solventi

c - prodotti fotochimici

d - pesticidi

e - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

3. Con apposite comunicazioni pubbliche verranno rese note alla popolazione le modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, così come sarà definito a seguito dell'appalto di affidamento dello stesso.

4. In considerazione della potenziale pericolosità dei rifiuti di cui trattasi, i produttori dovranno in ogni caso attenersi strettamente alle disposizioni che saranno rese note per il ritiro degli stessi o attraverso raccolta domiciliare su prenotazione o attraverso un servizio di raccolta in aree, giorni e ore prestabiliti, al fine di evitare qualsiasi inconveniente all'ambiente ed agli operatori, derivanti da un non corretto conferimento.

5. Ferma restando la segnalazione agli uffici competenti del Comune ed eventualmente della Comunità Montana del soggetto conferitore del rifiuto urbano pericoloso, per l'eventuale applicazione di sanzioni, sarà, comunque, facoltà degli addetti al servizio non accettare rifiuti che non vengano conferiti secondo le modalità tecniche stabilite ai fini del corretto smaltimento finale degli stessi.

D) GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

1. Nell'ambito delle competenze spettanti agli enti locali ai sensi del titolo II del d. lgs. n. 22/97, sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la Comunità Montana potrà attivare, su espressa richiesta e delega del Comune, le attività di cui all'art. 39 del decreto stesso, non appena sarà definita la relativa disciplina da parte dello Stato.

ART. 12 - GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI

1. Su espressa richiesta e delega del Comune, la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, potrà organizzare servizi integrativi di raccolta e trasporto di rifiuti provenienti da attività produttive, professionali e di servizio non assimilati ai rifiuti urbani, ma rientranti nelle categorie specificate al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

2. A tale fine il Comune dovrà comunicare alla Comunità Montana le seguenti informazioni:

- a) individuazione degli insediamenti produttivi ubicati nel territorio eventualmente interessati;
- b) tipologia dei rifiuti prodotti e dei relativi quantitativi annui;
- c) costi già sostenuti dai titolari degli insediamenti produttivi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso imprese autorizzate, con eventuale acquisizione dei relativi contratti riferiti al servizio di cui trattasi;
- d) indicazione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'insediamento produttivo, ciò al fine di verificare se lo stesso avviene per tipologie separate di rifiuti, anche ai fini della eventuale valorizzazione di parte di essi.

3. Alla disciplina dei servizi integrativi si provvederà con specifica regolamentazione che dovrà contenere le modalità tecnico-amministrative per lo svolgimento dei servizi stessi, ivi comprese le modalità di tariffazione.

4. Il servizio di cui trattasi non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Comunità Montana ed i relativi costi dovranno essere interamente sostenuti dalle imprese interessate.

ART. 13 - GESTIONE DEI SERVIZI SPECIFICI

1. Sulla base di apposita richiesta e delega da parte del Comune, la Comunità Montana potrà procedere all'attivazione di servizi specifici per la gestione dei rifiuti urbani, diversi da quelli indicati nell'articolo riportante i servizi di gestione dei rifiuti urbani di base.

2. A tale scopo, il Comune farà pervenire alla Comunità Montana idonea documentazione tecnico-amministrativa, riportante le modalità organizzative del servizio di cui trattasi, nonché un apposito disciplinare per l'affidamento dello stesso.

3. L'attivazione del servizio è subordinata, altresì, alla dimostrazione di un corretto equilibrio di costi-benefici con riferimento ai servizi generali di base.

ART. 14 – GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

1. Nel caso di esercizio associato, di cui all'art. 83 della L.R. 54/1998, potranno rientrare nell'ambito di competenza della Comunità Montana anche i seguenti servizi:

- a) la manutenzione finalizzata al rispetto delle norme igienico-sanitarie contro l'imbrattamento da rifiuto, di qualunque natura, di fontane, gallerie, sottopassaggi, ecc.;
- b) la gestione dei rifiuti urbani prodotti da rifugi alpini, da attività turistico-alberghiere poste in particolari località e da abitazioni isolate occupate nel solo periodo estivo;
- c) la pulizia e lo smaltimento, in caso di richiesta da parte di un organo di polizia, di carreggiata dai frammenti o residui a seguito di un incidente stradale, o di versamento

del carico da parte di veicoli, purché avvenuti entro il perimetro di spazzamento e purché non riferiti a sostanze e/o materie escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e comunque, fatto salvo il recupero delle relative spese nei confronti dei responsabili dell'incidente.

ART. 15 - SPAZZAMENTO DELLE AREE PRIVATE

1. Le aree private non rientranti nella definizione di cui al precedente articolo 2, sia quelle di uso comune per gli occupanti dei fabbricati, devono essere mantenute pulite e prive di rifiuti a cura dei rispettivi proprietari e/o soggetti allo scopo individuati. A tali soggetti spetta, altresì, l'obbligo di garantire una corretta manutenzione di dette aree, l'assenza di qualsiasi sostanza o materiale inquinante del terreno ed il corretto scolo delle acque meteoriche.

2. A tal fine il Sindaco emanerà apposite ordinanze che dispongano il rispetto di quanto sopra.

3. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare lo spazzamento delle aree di cui sopra, potrà essere espletato anche nelle medesime dal Comune o dalla Comunità Montana, su formulazione di apposita richiesta e previa stipulazione di apposita convenzione con onere totale a carico del privato.

ART. 16 - PULIZIA DEI MERCATI E DELLE FIERE E DI SOSTA PER CAMPER E AUTOCARAVAN

1. Le aree interessate dalle singole posizioni di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi esercenti, i quali sono tenuti a conferire i rifiuti della propria attività commerciale presso i contenitori del servizio pubblico di nettezza urbana.

2. In occasione di manifestazioni quali fiere, feste, sagre, gare sportive, comizi, ecc., da svolgersi su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, il Comune, nel caso di esercizio associato, informerà preventivamente la Comunità Montana fornendo le indicazioni degli organizzatori (circoli, associazioni, partiti, ecc.) circa i programmi di raccolta dei rifiuti e l'indicazione delle aree occupate e dei tempi di durata delle manifestazioni.

3. La pulizia di eventuali aree consentite alla sosta di nomadi, di camper ed autocaravan è regolamentata secondo quanto previsto dal primo paragrafo del presente articolo.

ART. 17 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALE

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merci in forma ambulante deve adottare ogni provvedimento al fine di evitare l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Al termine di ogni operazione di carico-scarico devono essere, comunque, effettuate da parte dei soggetti titolari delle attività interessate alla ricezione delle merci e/o materiali, le necessarie operazioni di pulizia delle aree.

2. In caso di inosservanza a quanto sopra stabilito, il servizio pubblico provvederà alla pulizia delle aree di cui trattasi, ferma restando la rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili delle relative spese.

ART. 18 - DISPOSIZIONI SU INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI E ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco,

in forza delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.

2. In caso di abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico il Sindaco provvederà all'emanazione di apposite ordinanze che ne dispongano la rimozione e lo smaltimento. Nel caso in cui i soggetti non provvedano o non siano identificati o identificabili, il Comune, per il tramite dell'ente o impresa che svolge il servizio di gestione dei rifiuti di base, procede alla rimozione ed alla bonifica dell'area interessata all'abbandono, fermo restando la possibilità di rivalsa delle spese sostenute sui soggetti responsabili, oltretutto l'applicazione delle relative sanzioni previste dal decreto legislativo n. 22/97, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.

ART. 19 - GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEI RIFUGI ALPINI

1. I gestori dei rifugi alpini presenti nell'ambito territoriale devono provvedere, a propria cura e spesa, al conferimento dei rifiuti urbani, per quanto possibile secondo le modalità di conferimento differenziato stabilito dal presente regolamento, presso la più vicina area di raccolta comunale.

2. A tale fine, per i rifugi difficilmente raggiungibili e/o non serviti da strada rotabile, è consentito, in attuazione della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, l'utilizzo del trasporto dei rifiuti mediante l'uso dell'elicottero.

ART. 20 - RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

1. Fermo restando quanto indicato dal d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, in merito allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da demolizioni e costruzioni ed al divieto di abbandono dei rifiuti, chiunque effettui operazioni di carattere edilizio è tenuto a pulire le aree pubbliche o private di uso pubblico che risultassero eventualmente sporcate nell'ambito dello svolgimento di tali attività.

2. E' assolutamente vietato il conferimento di rifiuti speciali inerti presso i punti di raccolta dei rifiuti urbani.

3. Il mancato rispetto di quanto indicato dal presente articolo è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 22/97.

ART. 21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI COMUNI E DALLA COMUNITÀ MONTANA

1. Nell'ambito delle attività derivanti dalla gestione di servizi particolari a carico dei Comuni e/o della Comunità Montana direttamente inerenti le attività di pertinenza comunali e/o comunitarie (es. gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, ecc.), o derivanti da particolari attività quali mense scolastiche, comunità socio-assistenziali, ecc., sono prodotti rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, non rientranti dell'ambito della privativa comunale di cui all'articolo 21, del d. lgs. n. 22/97, e successive integrazioni e modificazioni, per i quali è necessario procedere ad idoneo smaltimento finale attraverso imprese specializzate.

2. A tale fine, in considerazione dei bassi quantitativi normalmente prodotti di tali rifiuti, con esclusione dei fanghi da impianti di depurazione delle acque reflue che formano oggetto di specifica regolamentazione, su richiesta del Comune, la Comunità Montana potrà attivare gli opportuni appalti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi, fermo restando l'obbligo di adempiere alle prescrizioni di legge per quanto concerne le modalità di deposito preliminare presso i luoghi di produzione degli stessi, di eventuale tenuta dei registri di carico-scarico e di comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti.

ART. 22 - GESTIONE DELLE DISCARICHE DI 2^A CAT. TIPO A

1. Su richiesta del Comune, la Comunità Montana potrà attivare un apposito servizio per l'ottimizzazione dell'uso e della gestione delle discariche di 2a cat. tipo A presenti all'interno dell'ambito territoriale, regolarmente autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Tale servizio potrà riguardare:

- a) o l'acquisizione della titolarità delle discariche di cui trattasi, con la gestione diretta delle stesse, con personale allo scopo individuato da parte della Comunità Montana, e l'assunzione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi (tenuta dei registri di carico-scarico, comunicazione annuale al catasto rifiuti, versamento della tassa ecologica di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, ecc.), previo ottenimento della prescritta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) o l'espletamento di un apposito appalto per l'affidamento della gestione tecnico-amministrativa ad ente o impresa regolarmente iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART. 23 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nel caso di esercizio associato, di cui all'art. 83 della L.R. 54/1998, la Comunità Montana provvederà annualmente a presentare la comunicazione al catasto dei rifiuti prevista dall'articolo 11, comma 4 del d. lgs. n. 22/97, sui quantitativi dei rifiuti urbani prodotti e sulle modalità ed i costi di gestione del servizio pubblico di nettezza urbana, oltreché i dati sulle raccolte differenziate riferite all'ambito territoriale.

2. Spetta, altresì, alla Comunità Montana la comunicazione riferita ai rifiuti conferiti al Servizio pubblico ai sensi del precedente articolo 12.

ART. 24 - CONTROLLO E SANZIONI

1. Fatto salvo quanto specificatamente disposto in materia di controlli ambientali dalla legge regionale n. 41/95, il Comune controllerà la corretta applicazione del presente Regolamento.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

3. E' fatta salva l'applicazione di ogni eventuale ulteriore sanzione prevista da altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di igiene pubblica e di polizia urbana.

ART. 25 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari statali, regionali e comunali, vigenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. Il Comune adotterà entro il termine che sarà stabilito dalla Comunità Montana, appositi atti (regolamenti e/o ordinanze) che consentano l'attuazione del presente regolamento in maniera uniforme con gli altri Comuni della Comunità Montana.

3. Le norme del presente regolamento saranno soggette ad eventuali modificazioni o integrazioni per l'adeguamento delle stesse alle disposizioni normative e/o regolamentari che interverranno in attuazione del d. lgs. n. 22/97, con particolare riferimento alle normative tecniche non ancora emanate dallo Stato e dalla Regione.

4. Il presente regolamento sarà, inoltre, opportunamente adeguato ed integrato per quanto concerne le disposizioni inerenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in attuazione del TITOLO II del citato d. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

INDICE

ART. 1	OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	PAG. 2
ART. 2	DEFINIZIONE DEI RIFIUTI	PAG. 2
ART. 3	DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	PAG. 4
ART. 4	ESERCIZIO DELLE COMPETENZE	PAG. 5
ART. 5	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN RIFIUTI URBANI	PAG. 6
ART. 6	DIVIETI, OBBLIGHI E CRITERI GENERALI	PAG. 6
ART. 7	GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE DEI RIFIUTI URBANI	PAG. 7
ART. 8	GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	PAG. 12
ART. 9	TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI	PAG. 16
ART. 10	STAZIONI INTERMEDIE DI TRASFERIMENTO	PAG. 16
ART. 11	SERVIZI AGGIUNTIVI	PAG. 17
ART. 12	GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI	PAG. 19
ART. 13	GESTIONE DEI SERVIZI SPECIFICI	PAG. 20
ART. 14	GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI	PAG. 21
ART. 15	SPAZZAMENTO DELLE AREE PRIVATE	PAG. 21
ART. 16	PULIZIA DEI MERCATI E DELLE FIERE E DI SOSTA PER CAMPER E AUTOCARAVAN	PAG. 22
ART. 17	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALE	PAG. 22
ART. 18	DISPOSIZIONI SU INTERVENTI CONTINGIBILI ED24 URGENTI E ABBANDONO DEI RIFIUTI	PAG. 23
ART. 19	GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEI RIFUGI ALPINI	PAG. 24
ART. 20	RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE	PAG. 24
ART. 21	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAI COMUNI E DALLA COMUNITA' MONTANA	PAG. 24
ART. 22	GESTIONE DELLE DISCARICHE DI 2 ^A CAT. TIPO A	PAG. 25
ART. 23	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	PAG. 26
ART. 24	CONTROLLO E SANZIONI	PAG. 26
ART. 25	NORME FINALI	PAG. 27